

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2019, n. 53

**DLGS 152/2006, articolo 191. Seconda reiterazione con modifiche dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale n. 77/2018, già' reiterata con provvedimento n. 17/2019, relativa al ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805)**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 settembre 2018 n. 77 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, Supplemento n. 2, del 27 settembre 2018, successivamente reiterata con DPGR del 26 marzo 2019 n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, Suppl. n. 1, del 28 marzo 2019;

visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

richiamato che, allo scopo di far fronte allo stato di emergenza riguardante la gestione dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, l'articolo 41 del decreto legge 109/2018 (convertito in legge 130/2018 - G.U. n. 269 del 19 novembre 2018) ha integrato la disciplina in vigore introducendo nuovi parametri e relativi limiti, il cui rispetto risulta necessario per consentire l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione, compresi i fanghi identificati con il codice EER 190805 oggetto della presente Ordinanza;

dato atto che, come risulta da attività istruttorie effettuate dal Settore Servizi ambientali e come da documentazione agli atti dello stesso:

gli accumuli di fanghi di depurazione presso gli impianti di depurazione e trattamento piemontesi devono ancora essere riportati a livelli di normalità operativa, atta a garantire un sistema di gestione aderente alle novità normative introdotte a livello statale;

a livello regionale le particolari forme speciali temporanee di gestione dei fanghi di depurazione per quanto riguarda le fasi di deposito, stoccaggio, e recupero e smaltimento, individuate dall'Ordinanza in vigore al fine di garantire una continuità operativa presso gli impianti di depurazione piemontesi nel rispetto e tutela della salute pubblica e dell'ambiente devono essere mantenute al fine di scongiurare l'interruzione del servizio pubblico di depurazione, conducendo con la necessaria gradualità la gestione di tali fanghi verso forme compatibili con gli obiettivi di Economia Circolare e rispetto dei criteri di prossimità ed autosufficienza;

sia alcuni produttori dei fanghi di depurazione che alcuni impianti di trattamento dei fanghi di depurazione hanno utilizzato le possibilità di deroga concesse a seguito della suddetta Ordinanza, consentendo di intraprendere un percorso che a livello pianificatorio consentirà di dotare la Regione Piemonte di una maggiore autonomia di trattamento relativa a questo particolare tipo di rifiuto, autonomia che sarà in grado di contrastare fortemente l'eventuale ripetersi di situazioni di tipo emergenziale alle quali la stessa risulta tuttora sensibile;

i dati e le informazioni relative alle quantità prodotte, alle caratteristiche analitiche dei fanghi ed alla destinazione finale degli stessi sono da considerare essenziali per la Regione Piemonte al fine di effettuare valutazioni tecnico-economiche e di formulare una corretta modifica della programmazione regionale in materia, contenuta nel "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione" approvato con D.C.R. 19 aprile 2016, n. 140-14161;

è fondamentale operare nella eliminazione/riduzione dei fenomeni che hanno creato le condizioni di emergenza nella gestione dei fanghi in oggetto, nonchè di evitare che tali condizioni si ripresentino, obiettivi che peraltro devono essere garantiti anche in relazione alle caratteristiche intrinseche del provvedimento dell'Ordinanza, che presuppone un criterio di temporaneità finalizzato nella

sostanza a ricondurre la gestione dei fanghi di depurazione all'interno della disciplina di riferimento stabilita dal legislatore nazionale;

è necessario, per le motivazioni sopra richiamate, che i produttori dei fanghi di depurazione provvedano a comunicare i dati e le informazioni a partire dai quali l'Amministrazione regionale potrà valutare lo stato attuale di efficienza dei sistemi di trattamento dei fanghi di depurazione per indirizzare l'adeguamento tecnologico degli stessi e conseguentemente promuovere sistemi di gestione dei fanghi finalizzati ad uscire dalla persistente situazione emergenziale che investe questo particolare settore;

gli impianti che producono la quasi totalità dei fanghi, oggetto del presente provvedimento, e che trovano difficoltà nella collocazione dei fanghi secondo i criteri ad oggi vigenti a livello nazionale e regionale, sono gli impianti di depurazione aventi potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti, limite al di sotto del quale non risulta necessario acquisire dati ed informazioni in relazione alla irrilevanza delle quantità prodotte;

tra gli impianti di depurazione aventi potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti, non dovranno provvedere a comunicare i propri dati ed informazioni - ai sensi della presente ordinanza - quelli che conferiscono i propri fanghi ad altri impianti di depurazione, che provvedono ad un successivo e più accurato trattamento degli stessi, risultando questi ultimi soggetti all'obbligo di comunicazione ai sensi della presente ordinanza;

tali dati ed informazioni sono già stati richiesti a giugno 2019 da parte degli uffici regionali competenti ai singoli gestori degli impianti di depurazione, ma che le relative risposte sono sovente risultate incomplete o assenti, specie per le valutazioni analitiche sui parametri recentemente introdotti dalla disciplina nazionale contenuta nell'articolo 41 del decreto legge 109/2018;

i suddetti dati costituiscono una informazione cardine nel procedere successivamente ad aggiornare, secondo la nuova disciplina ed ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, la programmazione regionale in materia;

richiamato che, per quanto riguarda le operazioni di smaltimento dei suddetti fanghi, la strategia europea relativa all'economia circolare ha provveduto a limitarne fortemente l'utilizzo, e dato atto che nell'emergenza in corso non è stata finora consolidata l'opzione dello smaltimento in discarica, evidenziando pertanto che gli operatori hanno in particolare concentrato l'attenzione su altre opzioni contenute nell'ordinanza stessa;

ritenuto necessario iniziare un percorso di rientro nella ordinaria disciplina in materia, al fine di rendere stabili e percorribili le soluzioni che garantiscano nel tempo quelle risposte operative che, nella logica dei criteri di prossimità e diversificazione, vadano ad ottimizzare la gestione degli spazi impiantistici e gestionali presenti all'interno del territorio regionale; ciò soprattutto indirizzando gli sforzi - in accordo con i produttori - verso le operazioni di recupero, in primis di materia, dei fanghi in oggetto, in pieno accordo con la disciplina nazionale ed europea in materia;

ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra espresse, provvedere a reiterare di ulteriori 6 mesi dalla data di scadenza della reiterazione contenuta nell'ordinanza n. 17/2019, l'Ordinanza n. 77/2018, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente e di scongiurare l'interruzione del servizio pubblico di depurazione; tale reiterazione è funzionale all'individuazione, limitatamente agli impianti operanti sul territorio regionale, di forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti, prevedendo, in particolare, l'ampliamento dei tempi di deposito temporaneo, di messa in riserva e di stoccaggio dei fanghi oltre all'integrazione della possibilità di ritirare il suddetto rifiuto (codice EER 190805 "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane", contenuto nell'allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006), purché prodotto in Regione Piemonte, da parte degli impianti tecnicamente compatibili che già non lo contemplan nelle previsioni autorizzative. A tal fine si specificano le seguenti misure:

1. gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane possono derogare al limite temporale di 3 mesi previsto per il deposito temporaneo dall'articolo 183, lettera bb), punto 2 per il

- codice EER 190805, entro comunque il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno;
2. gli impianti di trattamento autorizzati alle operazioni R1 e/o D10, R3, R10, R11, R12 e R13 possono ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte, purché compatibile con le tipologie di trattamento operanti presso gli impianti stessi, qualora tale codice non sia già contenuto nell'atto autorizzativo vigente;
  3. gli impianti che ritirano il codice EER 190805 per effettuare l'operazione R13, qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno, possono superare le soglie temporali di 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi, nonché le soglie quantitative stabilite dagli atti autorizzativi purché tale rifiuto sia stato prodotto in Regione Piemonte;
  4. gli impianti autorizzati al recupero del rifiuto organico, qualora tecnicamente possibile, integrano la possibilità di ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte: al solo fine di trattare i fanghi in oggetto - e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 75/2010 in riferimento all'ammendante compostato con fanghi - è consentito il superamento fino al 10% del quantitativo massimo trattabile su base annuale stabilito nell'atto autorizzativo, dando priorità di trattamento al fango prodotto nel proprio ambito territoriale ottimale relativo alla gestione dei rifiuti; qualora questi impianti prevedano un trattamento comprensivo anche della fase anaerobica, il fango potrà essere gestito mediante avvio diretto alle operazioni di trattamento aerobico di compostaggio;
  5. gli impianti di depurazione possono, per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare aree di cui hanno disponibilità al fine di provvedere al deposito di fanghi con codice EER 190805, purché siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti;
  6. al fine di consentire il trattamento del fango usufruendo della definizione di cui all'articolo 2 c. 1 lett. b) del decreto legislativo n. 99/1992 - ove per fango trattato si intende anche il fango sottoposto a deposito a lungo termine, comunque non inferiore a sei mesi - gli impianti di depurazione possono utilizzare aree sia presso l'impianto stesso che in altri siti purché ne abbiano la disponibilità e siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti;
  7. tutti i produttori dei fanghi di depurazione oggetto di tale provvedimento devono provvedere entro il 30 ottobre 2019 a comunicare alla competente direzione regionale i dati e le informazioni relativi alle quantità prodotte, alle caratteristiche analitiche dei fanghi con set analitico conforme alla disciplina nazionale contenuta nel D. Lgs. 99/1992 come modificato dall'art. 41 del dlgs 109/2018, ed alla destinazione degli stessi, riferiti all'anno 2019; i produttori coinvolti nell'obbligo di cui al presente punto sono i gestori degli impianti di depurazione aventi potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti che producono fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805); sono esentati dall'obbligo di cui al presente punto i produttori di fanghi che conferiscono i propri fanghi ad altri impianti di depurazione, che provvedono ad un successivo e più accurato trattamento degli stessi, risultando questi ultimi soggetti all'obbligo di comunicazione ai sensi della presente ordinanza.

Ritenuto, per effetto di tali previsioni, di prevedere altresì che:

- gli impianti sopra individuati che intendano avvalersi delle deroghe ed opportunità contenute nel presente atto debbano darne comunicazione in via preventiva alla Regione Piemonte tramite pec all'indirizzo "[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)" citando

nell'oggetto "Ordinanza regionale fanghi", alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, e all'ARPA Piemonte;

- relativamente ai punti 2 e 4, le Province e la Città Metropolitana possano valutare la necessità di indicare limiti o divieti relativi al conferimento ad impianti di trattamento puntualmente individuati ricadenti nel proprio territorio: tali considerazioni, comprensive delle motivazioni igienico-sanitarie ed ambientali, dovranno essere tempestivamente trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Piemonte indicato al punto precedente, al fine di valutarne una presa d'atto da parte della Regione Piemonte;
- le Province, la Città Metropolitana e le ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all'indirizzo pec sopra indicato, nonché alle altre autorità competenti citate nel presente atto;
- gli uffici competenti della Direzione regionale Ambiente Governo e Tutela del Territorio provvederanno a comunicare tempestivamente ai produttori dei fanghi in oggetto i dati e le informazioni non ancora pervenute agli uffici regionali, al fine di consentire ai singoli gestori di adempiere entro il 30 ottobre 2019 all'invio dei dati e delle informazioni necessarie.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

## ORDINA

ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e per le ragioni di contingibilità ed urgenza, di reiterare con modifiche l'Ordinanza n. 77/2018, già reiterata con provvedimento n. 17/2019, per un periodo di 6 mesi, dalla data di scadenza della reiterazione contenuta nella stessa ordinanza n. 17/2019, individuando, limitatamente agli impianti operanti sul territorio della Regione Piemonte, forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti, per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ed in particolare:

1. gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane possono derogare al limite temporale di 3 mesi previsto per il deposito temporaneo dall'articolo 183, lettera bb), punto 2 per il codice EER 190805, entro comunque il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno;
2. gli impianti di trattamento autorizzati alle operazioni R1 e/o D10, R3, R10, R11, R12 e R13 possono ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte, purché compatibile con le tipologie di trattamento operanti presso gli impianti stessi, qualora tale codice non sia già contenuto nell'atto autorizzativo vigente;
3. gli impianti che ritirano il codice EER 190805 per effettuare l'operazione R13, qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno, possono superare le soglie temporali di 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi, nonché le soglie quantitative stabilite dagli atti autorizzativi purché tale rifiuto sia stato prodotto in Regione Piemonte;
4. gli impianti autorizzati al recupero del rifiuto organico, qualora tecnicamente possibile, integrano la possibilità di ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte: al solo fine di trattare i fanghi in oggetto - e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 75/2010 in riferimento all'ammendante compostato con fanghi - è consentito il superamento fino al 10% del quantitativo massimo trattabile su base annuale stabilito nell'atto autorizzativo, dando priorità di trattamento al fango prodotto nel proprio ambito

territoriale ottimale relativo alla gestione dei rifiuti; qualora questi impianti prevedano un trattamento comprensivo anche della fase anaerobica, il fango potrà essere gestito mediante avvio diretto alle operazioni di trattamento aerobico di compostaggio;

5. gli impianti di depurazione possono, per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare aree di cui hanno disponibilità al fine di provvedere al deposito di fanghi con codice EER 190805, purché siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti;
6. al fine di consentire il trattamento del fango usufruendo della definizione di cui all'articolo 2 c. 1 lett. b) del decreto legislativo n. 99/1992 - ove per fango trattato si intende anche il fango sottoposto a deposito a lungo termine, comunque non inferiore a sei mesi – gli impianti di depurazione possono utilizzare aree sia presso l'impianto stesso che in altri siti purché ne abbiano la disponibilità e siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti;
7. tutti i produttori dei fanghi di depurazione in oggetto devono provvedere entro il 30 ottobre 2019 a comunicare alla competente direzione regionale i dati e le informazioni relativi alle quantità prodotte, alle caratteristiche analitiche dei fanghi con set analitico conforme alla disciplina nazionale contenuta nel D. Lgs. 99/92 come modificato dall'art. 41 della L.130/18, ed alla destinazione degli stessi, riferiti all'anno 2019; i produttori coinvolti nell'obbligo di cui al presente punto sono i gestori degli impianti di depurazione aventi potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti che producono fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805); sono esentati dall'obbligo di cui al presente punto i produttori di fanghi che conferiscono i propri fanghi ad altri impianti di depurazione, che provvedono ad un successivo e più accurato trattamento degli stessi, risultando questi ultimi soggetti all'obbligo di comunicazione ai sensi della presente ordinanza;
8. gli impianti sopra individuati che intendano avvalersi delle deroghe ed opportunità contenute nel presente atto debbano darne comunicazione in via preventiva alla Regione Piemonte tramite pec all'indirizzo "[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)" citando nell'oggetto "Ordinanza regionale fanghi", alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, e all'ARPA Piemonte;
9. relativamente ai punti 2 e 4, le Province e la Città Metropolitana possano valutare la necessità di indicare limiti o divieti relativi al conferimento ad impianti di trattamento puntualmente individuati ricadenti nel proprio territorio: tali considerazioni, comprensive delle motivazioni igienico-sanitarie ed ambientali, dovranno essere tempestivamente trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Piemonte indicato al punto precedente, al fine di valutarne una presa d'atto da parte della Regione Piemonte;
10. le Province, la Città Metropolitana e le ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all'indirizzo pec sopra indicato, nonché alle altre autorità competenti citate nel presente atto;
11. gli uffici competenti della Direzione regionale Ambiente Governo e Tutela del Territorio provvederanno a comunicare tempestivamente ai produttori dei fanghi in oggetto i dati e le informazioni non ancora pervenute agli uffici regionali, al fine di consentire ai singoli gestori di adempiere entro il 30 ottobre 2019 all'invio dei dati e delle informazioni necessarie.

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito Istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, alle Associazione di Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti, all'ANCI, alle Province, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e agli ATO per la gestione dei rifiuti e delle acque;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

p. Alberto Cirio  
il Vice Presidente  
Fabio Carosso